

Risposta a quesito circa la presentazione della dichiarazione di cui alla delibera del 4 dicembre 2003 per i magistrati in pendenza di trasferimento.

(Deliberazione del 13 maggio 2004 – circolare n. P-9299 del 13 maggio 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 maggio 2004:

«rilevato che il Consiglio con delibera del 4 dicembre 2003 ha approvato l'effettuazione del censimento generale delle situazioni di incompatibilità rilevanti ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe secondo la disciplina e le modalità previste dalla circolare n. 23531 del 10 dicembre 2003, approvata il 4 dicembre 2003;

rilevato che con successiva delibera del 4 febbraio 2004 ha disposto il differimento del termine iniziale e finale per la rilevazione informatica, indicando il periodo dal 31 marzo 2004 al 31 maggio 2004;

rilevato che alcuni magistrati hanno rappresentato di avere in corso trasferimento ad altra sede già deliberato dal Consiglio ed hanno richiesto di conoscere se l'obbligo della dichiarazione debba aver riguardo alla sede nella quale attualmente operano ovvero alla sede presso la quale prenderanno prossimamente servizio;

ritenuto che l'esistenza di un trasferimento già deliberato fa venir meno l'interesse alla rilevazione della eventuale situazione di incompatibilità, la quale presuppone la stabilità di permanenza nella sede e che, comunque, il trasferimento stesso farebbe di per sé venir meno eventuali motivi di rilievo ai fini in esame;

rilevato, altresì, che il sistema informatico del Consiglio provvede all'immediato aggiornamento della sede per i magistrati che abbiano usufruito di trasferimento, con la conseguenza che per coloro che trasferiti ad altra sede, ma senza avervi preso possesso, si verificherebbero difficoltà di inserimento della dichiarazione nella sede occupata al momento del censimento;

delibera

di sospendere i termini per la presentazione della dichiarazione ex artt. 18 e 19 O.G. per i magistrati che, beneficiari di trasferimento deliberato entro il 31 maggio 2004, non abbiano preso ancora possesso nella sede di nuova destinazione, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dalla presa di possesso per la compilazione della predetta dichiarazione.»